

uale venne a trovarsi nella necessità di fare es-  
quire finì approfondite indagini dagli orga-  
ni di P.S., onde poter raggiungere prove suffi-  
cienti per un adeguato provvedimento discipli-  
nare, il quale serve anche di chiaro monito  
per qualsiasi altra iniziativa del genere.

Dalle informazioni rimesse riservatamen-  
te a questa Direzione generale dalla P.S., pur-  
se non si rileva alcun elemento atto a dimo-  
strare l'esercizio da parte del Miceli di vera e  
propria usura, emergono peraltro circostanze  
sufficienti per comprovare che il Miceli stesso  
in spregio al preciso divieto posto dall'art. 9  
dello Statuto organico dell'I.N.A. e dall'art. 65 del  
Contratto collettivo di lavoro, svolge una attività  
che oltre a non essere compatibile con la sua qua-  
lità di impiegato, è intesa a procurare lucro con  
sfruttamento dello stato di bisogno dei propri  
colleghi di lavoro e con evidente oscuramento del  
decoro proprio e dell'Ente che lo tiene alle proprie  
dipendenze in qualità di impiegato di ruolo.

Tra le sanzioni disciplinari previste dal-  
l'art. 32 del contratto collettivo in vigore - a)  
rimprovero orale; b) censura; c) sospensione dal  
servizio o dal servizio e dallo stipendio per un